

**Consiglio di Stato, sez. VI,
sentenza 23 aprile 2012, n. 2374**

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe la Sezione autonoma di Bolzano del T.R.G.A. ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal signor I.E. per l'annullamento degli atti del Comune di Monguelfo indicati in ricorso e per la relativa condanna al pagamento di somme a titolo di corrispettivo di prestazioni non retribuite, di rimborso spese, di risarcimento danni.

Il giudice di primo grado, sul presupposto che le controversie relative a questioni attinenti il periodo di lavoro pubblico anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se proposte entro il 15 settembre 2000, ha ritenuto discriminante, per l'individuazione della giurisdizione, la data del 19 settembre 2000 di deposito del ricorso, reputando ad essa doversi riferire la pendenza della lite.

Il sig. I. ha proposto appello deducendo, con richiami giurisprudenziali, l'erroneità della sentenza in riferimento al disposto dell'art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, confermato dall'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sostenendo debba, invece, aversi riguardo alla data (il 14 settembre 2000) di notifica del ricorso, e riproponendo le censure esposte in primo grado.

Resiste, replicando in memoria, il Comune di Monguelfo, che chiede la conferma della sentenza impugnata e, comunque, sostiene l'inammissibilità, sotto altri profili, nonché l'infondatezza del ricorso. Con riferimento alla giurisdizione, afferma sia assolutamente condivisibile l'orientamento seguito dal Tribunale anche e soprattutto in considerazione del carattere transitorio della disciplina di cui all'art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80 del 1998, volta a regolare il passaggio del contenzioso in materia di pubblico impiego dal giudice

amministrativo al giudice ordinario in maniera certa e definitiva; esigenza, questa, prettamente organizzativa, che potrebbe essere soddisfatta solo avendo riguardo alla data di deposito del ricorso e non al momento della notifica, della quale il giudice non avrebbe diretto riscontro.

L'appellante ha dimesso memoria di replica, insistendo per l'accoglimento delle proprie richieste, indi la causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2012.

2. L'appello è fondato.

Il Collegio, concordando sul punto con la tesi di parte appellante, reputa maggiormente condivisibile la predominante giurisprudenza, anche di questa Sezione (v., recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 625; id., Sez. V, 26 gennaio 2011, n. 554; Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8257; id., Sez. VI, 4 giugno 2010, n. 3554; id. Sez. V, 18 febbraio 2009, n. 946; id., Sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3909 e 13 giugno 2008, n. 2939), che considera il termine del 15 settembre 2000, in questione, non come limite temporale della persistenza della giurisdizione ma come termine di decadenza della proponibilità della domanda, affermando debba farsi riferimento alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non a quello successivo del perfezionamento del rapporto processuale, che si realizza con il deposito del ricorso.

L'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ha riprodotto l'art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80 del 1998, ha stabilito il termine di decadenza per la proposizione davanti al giudice amministrativo delle controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (con esclusione dei rapporti non "privatizzati"), purché relativi a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. La norma parla, appunto, di "proposizione" di controversie entro il 15 settembre 2000 e non di instaurazione di giudizi volti a far valere spettanze attinenti al rapporto di lavoro

pubblico e, quindi, la notifica del ricorso è l'atto sostanziale e recettizio che determina l'effetto interruttivo della decadenza.

Peraltro, anche la Corte Costituzionale, nel ritenere l'inammissibilità di alcune questioni sollevate con riferimento alla suddetta norma, ha affermato che per principio generale del processo, ribadito dalla legge disciplinatrice del processo amministrativo (e, può soggiungersi, ora dal relativo codice) la controversia deve ritenersi "proposta", e conseguentemente impedita ogni decadenza, con la notifica del ricorso (Corte Cost. 26 maggio 2005, n. 213).

Erronea, pertanto, risulta la sentenza impugnata, che ha declinato la giurisdizione sul ricorso notificato ma non anche depositato anteriormente al 15 settembre 2000.

In accoglimento dell'appello, essa va annullata, con remissione, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm., al giudice di primo grado, con l'avvertenza che, ai fini della fissazione del giorno dell'udienza di trattazione di tale ricorso dovrà applicarsi l'art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del medesimo codice.

Le spese del giudizio, trattandosi di questione interpretativa, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza in epigrafe e rimette la causa al giudice di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.